

STATUTO

MISANDRIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA CORSO EUROPA
UNITA 2

Numero REA: BA - 550784

Codice fiscale: 07350090721

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato "C" Raccola 14472
	STATUTO	
	DELLA "MISANDRIA s.r.l. - IMPRESA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - E' costituita una impresa sociale in forma di so-	
	cietà a responsabilità limitata denominata:	
	"MISANDRIA s.r.l. - IMPRESA SOCIALE"	
	Art. 2 - L'impresa sociale ha per oggetto, come attività	
	principale ex art. 2 del D.Lgs 155/2006, l'erogazione di pre-	
	stazioni di assistenza sanitaria di cui al DPCM del 29 novem-	
	bre 2001, l'assistenza sociale , ai sensi della legge 8 novem-	
	bre 2000, n. 328 e l'assistenza socio - sanitaria ai sensi	
	del DPCM 14 febbraio 2001; inoltre, ha per oggetto:	
	- la realizzazione di centri e servizi per l'educazione,	
	istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003,	
	n. 53;	
	- attività dirette alla tutela dell'ambiente e dell'ecosi-	
	stema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308;	
	- attività dirette alla valorizzazione del patrimonio cul-	
	turale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesag-	
	gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;	
	- lo svolgimento di servizi di turismo sociale, di cui al-	
	l'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135	
	- la costituzione e la gestione di centri di formazione u-	
	niversitaria e post-universitaria;	

	- la ricerca e l'erogazione di servizi culturali;	
	- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-	
	zione della dispersione scolastica ed al successo scolastico	
	e formativo;	
	- la produzione di servizi strumentali alle imprese socia-	
	li.	
	Pertanto si propone di svolgere le seguenti attività:	
	- la gestione di servizi socio-assistenziali;	
	- la costituzione e la gestione di strutture residenziali	
	e semiresidenziali e di servizi anche domiciliari per l'assi-	
	stenza a persone diversamente abili;	
	- la costituzione e la gestione di strutture residenziali	
	e semiresidenziali e di servizi anche domiciliari per l'assi-	
	stenza a persone anziane in condizioni di parziale o totale	
	non autosufficienza;	
	- la gestione di strutture sanitarie per accertamenti spe-	
	cialistici, diagnostici e strumentali anche in forma di rico-	
	vero;	
	- la gestione di nidi d'infanzia, asili nido e scuole ma-	
	terne, scuole elementari e medie primarie e secondarie;	
	- la costituzione e la gestione di strutture residenziali	
	e semiresidenziali e di servizi per l'assistenza a persone	
	immigrate;	
	- la realizzazione e la gestione di centri e strutture per	
	attività sportive;	

	- la svolgimento di attività agricole e di manutenzione	
	del verde;	
	- lo svolgimento di attività di manutenzione edilizia;	
	- tutte le attività correlate e complementari a quelle	
	precedenti e funzionali ad agevolarne lo svolgimento.	
	La società, per il raggiungimento delle finalità statutarie,	
	potrà ricevere in locazione e/o in comodato gratuito beni mo-	
	bili ed immobili che dovranno essere gestiti in conformità	
	con quanto stabilito dai rispettivi contratti. La società	
	potrà ricevere dai soci finanziamenti e/o versamenti frutti-	
	feri o infruttiferi, nell'ambito della normativa tempo per	
	tempo in vigore. È espressamente escluso dall'oggetto sociale	
	l'esercizio prevalente di tutte le attività previste dalla	
	legge 197/2006. E' altresì vietata la distribuzione anche in	
	forma indiretta di utili e avanzi di gestione, comunque deno-	
	minati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori,	
	soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DLgs. 155/2006 l'impresa so-	
	ciale intende inoltre avvalersi:	
	a) di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2,	
	primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del rego-	
	lamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002,	
	relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato	
	CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;	
	b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo pa-	

	ragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n.	
	2204/2002.	
	Art. 3 - La sede della società è in Andria, all'indirizzo	
	risultante da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle	
	Imprese. Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo	
	comune potranno avvenire con delibera dell'assemblea dei so-	
	ci, che non comporta modifica del presente statuto.	
	Costituisce, pertanto, modifica dello statuto, la delibera di	
	competenza dell'assemblea dei soci, con la quale viene tra-	
	sferita la sede legale in Comune diverso da quello sopra in-	
	dicato.	
	Nel rispetto dell'oggetto sociale la società potrà istituire	
	sedì secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.	
	Art. 4 - La società avrà durata fino al 31 dicembre del 2050	
	e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci.	
	Art. 5 - Il capitale sociale è fissato in euro 21.000,00	
	(ventunomila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.	
	In caso di trasferimento di quota di capitale per atto tra	
	vivi è riservato il diritto di prelazione agli altri soci a	
	parità di prezzo, con l'intesa che, in caso di concorso di	
	tutti o in parte degli altri soci nell'esercizio di tale di-	
	ritto di prelazione, l'acquisto sarà effettuato dai concor-	
	renti in proporzione alla quota da ciascuno posseduta. La	
	prelazione dovrà essere esercitata entro e non oltre trenta	
	giorni dal ricevimento delle lettere raccomandate con ricevu-	

	ta di ritorno relative all'offerta del socio cadente.	
	TITOLO II	
	SOCI - ASSEMBLEA - ORGANI SOCIETARI	
	Art. 6 - A norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 155/2006, le mo-	
	dalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina	
	del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di	
	non discriminazione.	
	A tal fine è attribuita all'istante la facoltà di investire	
	l'assemblea dei soci dei provvedimenti di diniego di ammis-	
	sione o di esclusione.	
	Hanno diritto di intervenire alle assemblee i titolari di	
	quote regolarmente iscritti nei libri sociali.	
	Possono essere soci:	
	- Persone Fisiche, Enti ed organizzazioni	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Non è	
	ammessa più di una delega per socio.	
	Art. 7 - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le	
	sue deliberazioni, prese in conformità dalla legge e del pre-	
	sente statuto, obbligano tutti i soci. Essa può essere convo-	
	cata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio	
	nazionale.	
	Art.8 - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura	
	dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ri-	

	cevuto almeno cinque giorni prima da quello fissato per l'a-	
	dunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta	
	elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio	
	risultante dai libri sociali.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione	
	dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia sotto-	
	scritto per presa visione dal destinatario. Nell'avviso di	
	convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'o-	
	ra dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'int-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta	
	quando ne è fatta richiesta ai sensi di legge.	
	Art. 9 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.	
	Il Presidente dell' Assemblea è assistito da un Segretario,	
	anche non socio, nominato dall'assemblea stessa.	
	Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ri-	
	tenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.	
	Art. 10 - L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tan-	
	ti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale	
	sia in prima che sin seconda convocazione.	

	Restano salve, comunque, altre disposizioni di legge che, per	
	particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.	
	Art. 11 - La società è amministrata da un Amministratore Uni-	
	co o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente è	
	nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima	
	riunione.	
	L'assemblea delibera sulla composizione dell'Organo Ammini-	
	strativo e provvede alla nomina degli amministratori, i quali	
	possono essere anche soci.	
	Il Presidente o l'Amministratore Unico possono prendere ac-	
	cordi con altre Imprese Sociali o Onlus per la reciproca col-	
	laborazione operativa, tecnica ed assistenziale.	
	L'assemblea delibera l'eventuale compenso per l'organo ammi-	
	nistrativo entro i limiti consentiti dall'articolo 3 lett. A)	
	del D.Lgs. 155/06.	
	Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di amministra-	
	tore devono avere a norma dell'articolo 8 del D.Lgs. 155/06,	
	i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.	
	I. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e di-	
	rettore generale non possono essere ricoperte da coloro che:	
	a) Si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o	
	decadenza prevista dall'art. 2382 del codice civile;	
	b) Sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte	

	dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre	
	1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.,	
	salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del	
	reato;	
	c) Sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi	
	gli effetti della riabilitazione:	
	· alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei	
	delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;	
	· ai sensi del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;	
	· alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno	
	per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la	
	fedeltà pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubbli-	
	co, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in mate-	
	ria tributaria,	
	· alla reclusione per un tempo non inferiore a due an-	
	ni per un qualunque delitto colposo	
	Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in	
	parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussisten-	
	za delle condizioni previste dal comma precedente è effettua-	
	ta sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.	
	II. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di am-	
	ministratore o direttore generale:	
	a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei	
	reati di cui al precedente punto I) del presente articolo	
	lettera c);	

	b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle	
	pene di cui all'articolo precedente con sentenza non defini-	
	tiva;	
	c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste	
	dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da	
	ultimo sostitutivo dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n.	
	55 e s.m.i.;	
	d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo persona-	
	le.	
	Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca	
	dai soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le	
	materie da trattare nella prima assemblea successiva al veri-	
	ficarsi di una delle cause di sospensione indicate nel punto	
	I) di questo articolo.	
	La sospensione del direttore generale nominato dagli ammini-	
	stratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascor-	
	si i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se	
	procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalla lettera c)	
	e d) del punto I).	
	L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle fun-	
	zioni.	
	Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del punto II),	
	la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata	
	delle misure ivi previste.	
	III. Le cariche, comunque denominate, di amministratore	

	e/o direttore generale sono ricoperte da persone:	
	a) di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'atti-	
	vità dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposi-	
	zione dall'organo sociale che procede alla nomina.	
	IV. Il nominato a cariche, comunque denominate, di ammini-	
	stratore o direttore generale deve rispettare, coltivare e	
	difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per	
	questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichiara-	
	zione in cui si impegna:	
	a) a praticare il principio fissato dall'art. 32 della Co-	
	stituzione della Repubblica ed assicurare che la responsabi-	
	lità verso i cittadini prevalga sempre nei confronti di qual-	
	siasi altra;	
	b) a rispettare la persona, la sua dignità ed il suo di-	
	ritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la	
	sua razza, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni po-	
	litiche;	
	c) ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia	
	richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;	
	d) a non aderire ad associazioni segrete o comunque in	
	contrasto con l'articolo 18 della Costituzione;	
	e) a non accettare privilegi o favori che possano condi-	
	zionare la sua autonomia o la sua credibilità professionale.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	

	nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 12 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della società. L'Amministratore U-	
	nico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di com-	
	piere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione	
	dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per	
	legge o per disposizione del presente statuto all'assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie at-	
	tribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limi-	
	ti di delega ai sensi di legge.	
	Art. 13 - La rappresentanza legale della società e la firma	
	sociale spettano: in caso di Consiglio di Amministrazione, al	
	Presidente o, nei limiti della delega a ciascun Consigliere	
	delegato con firma tra loro disgiunta ed in caso di nomina	
	dell'amministratore unico a quest'ultimo.	
	L'organo amministratore, nell'ambito della propria competen-	
	za, può nominare procuratori "ad negozia" per determinati at-	
	ti o categorie di atti (singoli affari o gruppi di affari),	
	procuratori speciali e direttori, nonché procuratori alle li-	
	ti.	
	Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nel-	
	la sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente	
	lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre	

	la metà dei suoi membri o da un Consigliere delegato. La con-	
	vocazione sarà fatta a cura del Presidente con comunicazione	
	scritta almeno tre giorni liberi prima, da inviarsi al domi-	
	cilio di ciascun consigliere con lettera raccomandata A/R,	
	fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli a-	
	venti diritto al domicilio risultante dai libri sociali.	
	Art. 15 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza	
	dei membri in carica ed il voto favorevole di tanti membri	
	che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente.	
	Art. 16 - La società, ove ne ricorrano i presupposti di legge	
	e/o quando lo ritenga opportuno, istituirà un collegio	
	sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati e funzionanti a norma di legge; in alternativa al	
	collegio sindacale è possibile nominare il Sindaco Unico così	
	come previsto dalla normativa.	
	Coloro che saranno eletti alla carica di sindaco dovranno	
	possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indi-	
	pendenza. Il presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco	
	Unico deve essere iscritto nell'Albo Nazionale dei Revisori	
	Contabili presso il Ministero di Giustizia.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale o il Sindaco Unico vigila sull'osser-	
	vanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi	

	di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatez-	
	za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile a-	
	dottato dalla società sul suo concreto funzionamento. Eserci-	
	ta il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo	
	2409-bis, terzo comma. Esercita, inoltre, compiti di monito-	
	raggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte del-	
	l'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza	
	in sede di redazione del bilancio sociale.	
	L'assemblea che nomina i sindaci determina, altresì, il com-	
	penso loro spettante per l'intero periodo del loro ufficio.	
	La nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è obbli-	
	gatoria, a norma dell'art. 11 del D.L.vo 155/2006, nel caso	
	del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà.	
	TITOLO III	
	BILANCIO D'ESERCIZIO E UTILI	
	Art. 17 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede	
	alla formazione del bilancio redatto a norma di legge corre-	
	dando il tutto di una relazione sull'andamento della gestione	
	sociale.	
	L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approva-	
	zione dei soci, deposita al registro delle imprese competente	
	il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.L.vo 155/2006.	

	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Detta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottan-	
	ta) giorni dalla sopradde-tta chiusura qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società e comunque con i limiti e le condizioni previ-	
	sti dalla legge; in questi casi l'organo amministrativo se-	
	gnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ra-	
	gioni della dilazione.	
	Art. 18 - E' vietata la distribuzione, anche in forma indi-	
	retta, di utili ed avanzi di gestione; l'organo amministrati-	
	vo destina gli utili reinvestendoli in attività socio-sanita-	
	rie o per gli altri scopi sociali.	
	TITOLO IV	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E	
	DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ	
	Art. 19 - L'organo amministrativo adotterà i regolamenti più	
	opportuni ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei de-	
	stinatari delle attività, ai sensi dell'Art. 12 del DLgs	
	155/2006: in particolare si stabilisce fin da adesso che ai	
	lavoratori ed ai destinatari delle attività sarà concesso di	
	presenziare alle assemblee sociali ed alle riunioni dell'or-	
	gano amministrativo, per le quali si prevede all'affissione	
	di data ed ora nei locali della sede sociale con almeno tre	

	giorni di preavviso.	
	I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti	
	modalità:	
	partecipazione e condivisione delle finalità della società	
	impresa sociale e organizzazione conseguente del lavoro at-	
	traverso incontri periodici informativi e consultivi.	
	I destinatari dell'attività devono essere coinvolti con le	
	seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qua-	
	lità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradi-	
	mento con facoltà di spunti propositivi.	
	Per tutto quello non espressamente previsto si rimanda alla	
	disciplina legislativa.	
	TITOLO V	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 20 - In caso di scioglimento della società l'assemblea	
	stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più	
	liquidatori determinandone i poteri.	
	Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pa-	
	gamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di	
	partecipazione, dovrà essere devoluto con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci ad Enti con finalità analoghe o alla	
	Confraternita di Misericordia di Andria.	
	Art. 21 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti	
	sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia	
	delle delibere assembleari, promosso da o contro i soci, da o	

17 di 17